

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione  
economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**e col Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

*(V. Stampato Camera n. 3386)*

*approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e  
comunitari) della Camera dei deputati il 10 luglio 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 luglio 1997*

**Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento  
dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998**

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998)*

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale che si svolgerà a Lisbona nel 1998 (Expò 1998).

### Art. 2.

*(Istituzione di un commissariato generale)*

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998.

2. Il commissariato generale di cui al comma 1 cessa di essere operante entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

3. Al commissariato generale sono preposti un commissario generale ed un segretario generale.

### Art. 3.

*(Nomina del personale dirigente)*

1. Il commissario generale di cui all'articolo 2 è nominato dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

2. Il segretario generale di cui all'articolo 2 esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento; è nominato tra i funzionari della carriera diplomatica con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

## Art. 4.

*(Funzioni del commissario generale)*

1. Il commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva ai sensi del regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale o del direttore amministrativo, gestisce i fondi assegnati al commissariato generale.

3. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del commissariato generale, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonchè le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalità dell'Esposizione.

4. Il commissario generale sceglie e designa il personale di cui all'articolo 6.

## Art. 5.

*(Stato giuridico e retribuzione del personale dirigente)*

1. Il commissario generale, se dipendente da una Amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Il personale dirigente di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del commissariato generale, in aggiunta, se dipendente dall'Amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle varie fasi e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, dalla data di conferimento dell'incarico.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### Art. 6.

##### *(Utilizzazione di personale dell'Amministrazione dello Stato)*

1. Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unità, incluso il direttore amministrativo, che è scelto e designato dallo stesso commissario generale tra il personale della carriera dirigenziale o direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri ed è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2.

2. Il restante personale di cui al comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero può essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del commissariato generale, in aggiunta a tutte le compe-

tenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei Ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico.

4. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto, da parte del commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### Art. 7.

##### *(Altro personale)*

1. Il commissario generale è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a dieci unità.

2. Il compenso per i consulenti e gli esperti è stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1 in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti. Agli stessi soggetti è inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, oltre ad un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione dei dipendenti statali di pari categoria.

3. Il commissario generale è altresì autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro un contingente che non superi le quarantaquattro unità.

4. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previsto dal contratto di assunzione. Tale personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di

andata e ritorno per Lisbona, esclusa ogni indennità di missione.

Art. 8.

*(Somministrazione di fondi e rendiconti)*

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Il commissario generale è tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonchè, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

3. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

4. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla Ragioneria centrale dello Stato presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Per la gestione dei fondi il commissariato generale è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

Art. 9.

*(Spese per il personale)*

1. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del commissariato generale, compreso il trattamento economico del commissario generale.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano altresì a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario

generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Art. 10.

*(Collegio dei revisori dei conti)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri designati, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

2. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.200 milioni per l'anno 1997 ed a lire 7.800 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

